



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, l'articolo 92, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2013 n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio 17 luglio 2017 n. 143;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MiPAAF e la definizione delle attribuzioni nonché dei relativi compiti e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MiPAAF e la definizione delle attribuzioni nonché dei relativi compiti in corso di registrazione, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3;

VISTO l'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, come modificato dall'articolo 1, comma 208, lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale (di seguito "Fondo");

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n. 45, che detta disposizioni generali concernenti la modalità di utilizzo del Fondo, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166, ed in particolare l'articolo 3 relativo alle attività finanziabili dal Fondo;

VISTO il decreto direttoriale del 29 dicembre 2017, n. 7493, che stabilisce, per l'annualità 2017, il programma annuale contro gli sprechi, prevedendo lo stanziamento di euro 700.000, per l'erogazione di contributi finanziari, a sostegno di progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 gennaio 2017, n.45, connessi alle finalità di limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del medesimo decreto del 3 gennaio 2017, n. 45;

CONSIDERATA l'opportunità di promuovere progetti tesi a migliorare il recupero delle eccedenze alimentari a fini di alimentazione umana, con particolare riferimento alla distribuzione agli indigenti, secondo anche quanto emerso nella seduta del 19 gennaio 2018 del Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare;

VISTA la nota prot. 1101 del 21/02/2018, di richiesta di conservazione per il 2018 dei residui di stanziamento (lettera F) delle spese in conto capitale, dell'esercizio 2017, per il cap. 7720 p.g. 1, dello stato previsione della spesa di questo Ministero;

CONSIDERATA la direttiva interdipartimentale DIPEISR-DIQPAI prot. DIQPAI n. 834 del 28/02/2018, registrata all'UCB MiPAAF in data 21/03/2018 al n. 158, con la quale sono state definite le modalità di gestione delle risorse stanziato per il 2017 sul cap. 7720 p.g. 1, sulla base di quanto previsto nel decreto direttoriale prot. DG PIUE n. 7493/2017, citato;

RITENUTO necessario, pertanto, pubblicare un avviso pubblico per la concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di contributi finanziari a sostegno dei progetti in precedenza richiamati;

DECRETA:

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Ai sensi del decreto ministeriale 3 gennaio 2017, n. 45, e del decreto direttoriale 29 dicembre 2017, n. 7493, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali indice una selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, nonché per il finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, che assicurino tutti una concreta applicazione dei risultati conseguiti.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto direttoriale 29 dicembre 2017, n. 7493, il finanziamento complessivo, per i progetti di cui al comma 1, è pari a euro 700.000 (settecentomila/00), nell'ambito dei fondi stanziati dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, per l'anno 2017.
3. Il finanziamento massimo ammissibile per ciascun progetto è pari a euro 50.000.
4. Le attività previste nel progetto, per cui si chiede il finanziamento, devono essere concluse entro un anno dall'approvazione dello stesso, mediante pubblicazione della graduatoria.

Articolo 2

(Soggetti ammessi a partecipare)

1. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al presente avviso, possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:
 - a. enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica;
 - b. associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali;
 - c. una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa, anche temporanea o nella forma di *start up*, di due o più dei soggetti individuati al punto a) e al punto b);
 - d. una rete di imprese, come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
 - e. soggetti iscritti all'Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a. progetto integrato: progetto complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo, presentato da una aggregazione di soggetti, pubblici e privati, che operano nei differenti settori di un processo, creando sinergie specifiche, anche a livello economico e sociale;
 - b. progetto di rete: progetto presentato da una rete di imprese, come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
 - c. proponente: soggetto che presenta la domanda di partecipazione al bando di cui al presente decreto, singolarmente o nella qualità di soggetto capofila o coordinatore di una aggregazione di soggetti.
3. I proponenti devono presentare, a pena di esclusione, un'autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale dichiarano quanto segue:
 - a. non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - c. non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - d. non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - e. non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;

- f. non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. In caso di aggregazione di soggetti o rete di imprese, valgono i seguenti principi:
 - a. la domanda di partecipazione è inoltrata dal soggetto capofila o rappresentante legale;
 - b. alla domanda è allegato l'atto di costituzione dell'aggregazione o della rete di imprese, in una delle forme previste dalla vigente normativa;
 - c. alla domanda è allegata una autocertificazione, ai sensi del comma 3, per ciascun componente dell'aggregazione o della rete di imprese.
 4. Ciascun soggetto può presentare un solo progetto. A tal fine, i soggetti sono identificati attraverso il proprio codice fiscale o, in subordine, partita IVA.

Articolo 3

(Requisiti dei progetti e criteri di valutazione)

1. I progetti, anche integrati, di rete o di servizio civile nazionale, devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. essere presentati da uno dei proponenti, di cui all'articolo 2, comma 1;
 - b. essere strettamente coerenti con le finalità, di cui all'articolo 1, comma 1;
 - c. avere ad oggetto uno o più alimenti, come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sono comunque ammesse le seguenti tipologie di progetti:
 - a. progetti o applicazioni informatiche inerenti esclusivamente l'attività di marketing, comunicazione, di formazione, di educazione, di sensibilizzazione, di divulgazione a imprese, consumatori, cittadini o studenti;
 - b. progetti inerenti osservatori, studi, ricerche, indagini sui dati riguardanti lo spreco alimentare, le eccedenze o i recuperi.
3. La valutazione dei progetti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, terrà conto delle seguenti caratteristiche:
 - a. essere innovativi, per quanto concerne l'oggetto, il processo produttivo, la tecnologia utilizzata o altri aspetti connessi alle finalità di cui all'articolo 1, lettera a);
 - b. essere concretamente applicabili;
 - c. interessare una o più classi di prodotti.
 - d. avere una o più categorie di soggetti come destinatari finali. Si intendono per categorie singole tipologie di destinatari, valutate anche in base alle dimensioni numeriche stimate e alle dimensioni territoriali;
 - e. essere integrati o di rete. Ai fini della valutazione, valgono le definizioni di cui all'articolo 2, comma 2;
 - f. prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente. Ai fini della valutazione, il cofinanziamento è da intendersi come compartecipazione, esclusivamente finanziaria, finalizzata alla realizzazione del progetto, calcolato come percentuale della quota richiesta nella domanda per la realizzazione del medesimo;

- g. esperienza nel settore di pertinenza del progetto, da parte di almeno uno dei proponenti del progetto stesso. Ai fini della valutazione, l'esperienza è valutata sulla base del numero di progetti complessivamente realizzati dal proponente, o dai suoi componenti, nell'ultimo quinquennio;
 - h. essere tesi al miglioramento del recupero delle eccedenze alimentari ai fini dell'alimentazione umana e, in particolare, alla distribuzione agli indigenti;
 - i. prevedere forme di pubblicità del progetto
4. I progetti sono valutati in base ai criteri previsti al comma 3, con le modalità definite nell'allegato 1.

Articolo 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
2. Le spese di personale sono ammissibili per il solo personale assunto mediante una delle forme, anche flessibili, previste dall'ordinamento, avente espressamente ad oggetto la realizzazione delle attività previste dal progetto e di durata non superiore al termine di conclusione del progetto.
3. I costi di eventuali garanzie, anche fidejussorie, non rientrano tra le spese ammissibili.
4. E' cura del proponente presentare nella proposta di progetto la prevista articolazione delle spese da sostenere, evidenziando, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime.
5. Il finanziamento copre il 100% delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, nel limite previsto all'articolo 1, comma 3.
6. Tutti i pagamenti effettuati dal proponente relativi alle spese ammesse al finanziamento devono avvenire tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al finanziamento solo nel caso in cui non sia altrimenti recuperabile, a norma della legislazione nazionale sull'IVA, da parte del soggetto proponente. E' cura del soggetto proponente giustificare le voci di spesa, per le quali non sia possibile recuperare l'IVA.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione, diretta ad ottenere la concessione dei contributi, è redatta, **a pena di esclusione**, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzando il modulo di domanda, di cui all'allegato 2 del presente bando, in lingua italiana.
2. Nella domanda è in particolare necessario fornire sufficienti e chiare indicazioni in merito a:
 - a. dati identificativi del soggetto proponente e, se del caso, dei componenti;
 - b. denominazione sintetica del progetto;
 - c. apposita relazione descrittiva, che riporti una sintetica descrizione del progetto ed elementi sufficienti a valutarne la coerenza con le finalità, di cui all'articolo 1, comma 1;

- d. chiara esplicitazione delle caratteristiche del progetto in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione, di cui all'articolo 3, comma 3 e all'allegato 1;
 - e. chiara e dettagliata indicazione delle spese previste e della coerenza e funzionalità per la realizzazione del progetto;
 - f. ogni utile elemento di conoscenza delle attività previste, sotto il profilo organizzativo e finanziario, ai fini della valutazione.
3. Alla domanda è allegata la copia fotostatica fronte-retro di un documento di identità, in corso di validità, del responsabile legale del soggetto proponente, o di suo delegato, che ha sottoscritto la domanda. L'eventuale delega alla firma, o atto equivalente, deve essere allegata alla domanda.
 4. Sul plico contenente la domanda e la documentazione da allegare, è riportata, **a pena di esclusione**, la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI, PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI E L'IMPIEGO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI, E DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2017 – NON APRIRE".
 5. **Tassativamente, a pena di esclusione**, il plico, contenente la domanda e la documentazione da allegare, dovrà pervenire debitamente sigillato e siglato alle sue estremità, **entro le ore 16.00 del giorno 10 maggio 2018**, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea
via XX settembre 20, 00187 Roma

secondo una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo corriere espresso, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - b. consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
6. Eventuali anticipazioni sui contenuti di un progetto, ne comportano l'esclusione dalla valutazione.
 7. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'istante, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi tecnici o per qualsiasi altro motivo ad essa non imputabile, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine sopraindicato. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'istante.

Articolo 6

(Iter istruttorio e assegnazione dei finanziamenti)

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata da un'apposita commissione ministeriale (di seguito, "Commissione"), da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, Il provvedimento è adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Il responsabile del procedimento trasmette al Presidente della Commissione le domande pervenute con modalità e tempistica conformi a quanto previsto all'articolo 5. Eventuali provvedimenti di esclusione, per il mancato rispetto dei requisiti previsti dal bando, sono

adottati dal responsabile del procedimento in base alla procedura prevista all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La valutazione delle domande e dei progetti presentati, da parte della Commissione, è effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità operative:
 - a. verifica della completezza delle domande e della documentazione allegata;
 - b. verifica del possesso dei requisiti soggettivi minimi del proponente, di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione al presente bando;
 - c. verifica del possesso dei requisiti oggettivi minimi del progetto, di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d. eventuali irregolarità formali della domanda, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sono segnalate al proponente, assegnando al medesimo cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, perché le stesse siano rese, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione del progetto dalla valutazione;
 - e. ammissione del progetto alla valutazione, all'esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c), fatto salvo quanto previsto alla lettera d);
 - f. valutazione, in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, commi 3 e 4, dei progetti ammessi;
 - g. ammissione delle spese indicate nella domanda, in conformità all'articolo 4, fatto salvo il limite di cui all'articolo 1, comma 3.
4. La Commissione, in fase di valutazione, ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa. Il proponente invia la documentazione richiesta entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. Tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alla richiesta effettuata dalla Commissione, essendo esclusa la possibilità di integrazione del progetto già presentato. La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti entro il termine indicato, comporta l'esclusione del progetto dalla valutazione.
5. Le attività di verifica e di valutazione dei proponenti e dei progetti, da parte della Commissione, è basata sui dati, sui documenti e sulle informazioni forniti dai proponenti.
6. Eventuali proposte di esclusione sono comunicate dal Presidente della Commissione al responsabile del procedimento, il quale le gestisce con le stesse modalità, individuate al comma 2.
7. A seguito della valutazione, è redatta una graduatoria dei progetti. Sono finanziabili i soli progetti che abbiano ottenuto una valutazione pari almeno a 60/100.
8. L'assegnazione dei fondi per i progetti risultati idonei, è effettuata in base all'ordine di graduatoria, fino al progetto interamente finanziabile.
9. Dalla pubblicazione della graduatoria decorre il termine massimo di 12 mesi, di cui all'articolo 1, comma 4, per la realizzazione dei progetti.

Articolo 7

(Comunicazioni, revoca del finanziamento e sanzioni)

1. L'Amministrazione comunica ai soggetti destinatari l'assegnazione del finanziamento e il codice CUP assegnato. Entro dieci giorni lavorativi il destinatario comunica l'avvio delle attività, nonché gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 13, sul quale verranno disposti i pagamenti relativi al bando.

2. Nel caso di rinuncia o impossibilità di dare avvio al progetto, il beneficiario è tenuto a dare comunicazione entro dieci giorni all'Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o revocare l'erogazione del finanziamento. La mancata comunicazione entro il termine indicato determina l'esclusione del beneficiario dalla possibilità di partecipazione al successivo bando progetti.
3. Il finanziamento è comunque revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione, anche parziale, del progetto;
 - b) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nel provvedimento di concessione;
 - c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i termini di cui all'art. 8;
 - d) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - e) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito del progetto;
 - f) mancato rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Nei casi sopra elencati, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'eventuale acconto ricevuto.

Articolo 8

(Anticipazione, liquidazione e rendicontazione del finanziamento)

1. Può essere concessa una anticipazione sull'importo totale ammesso al finanziamento, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria. I soggetti, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono esentati dall'obbligo di presentazione di detta garanzia.
2. Ai fini della liquidazione del finanziamento deve essere presentata, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, una domanda di pagamento corredata dalla seguente documentazione:
 - a. relazione sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati previsti e copia dei materiali eventualmente prodotti;
 - b. elenco dettagliato delle spese sostenute, con chiaro riferimento alle corrispondenti spese riportate nel progetto approvato;
 - c. giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati), accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente.
4. La rendicontazione dell'iniziativa deve corrispondere almeno al 70% del preventivo approvato, in caso contrario l'Amministrazione, a sua discrezione, può rideterminare l'importo assegnato o revocarlo.
5. Le spese rendicontate devono essere state effettuate tra la data di approvazione del progetto ed entro la sua conclusione.
6. Il materiale relativo al progetto finanziato, in caso di diffusione o pubblicità, riporta la seguente dicitura: "*Progetto finanziato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*".

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Fabrizia Lipani, funzionario dell'Ufficio PIUE V del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (e-mail: Rup.Sprechi@politicheagricole.it; tel. 06-46654010).
2. Il responsabile del procedimento cura direttamente, informandone la Direzione in intestazione, tutte le comunicazioni con i proponenti, ad eccezione di quelle previste all'articolo 6, commi 3 e 4, delle quali è in ogni caso informato a cura del Presidente della Commissione.
3. Eventuali quesiti di natura tecnica, relativamente al contenuto del presente decreto possono essere richiesti dai proponenti direttamente al responsabile del procedimento a mezzo e-mail, **entro e non oltre il 18 aprile 2018 alle ore 14.00**. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.
4. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione di cui al comma 6. Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ, unitamente con la data delle relative risposte.
5. Tutte le comunicazioni con i proponenti avvengono tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, indicati nelle domande.
6. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito di tali attività, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, è finalizzato unicamente all'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa strettamente correlate e conseguenti.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nell'articolo 53 del Codice dei contratti, l'esercizio del diritto medesimo può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.
8. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, nella sezione "Gare", che costituisce lo strumento di pubblicità per gli atti conseguenti soggetti a pubblicazione.
9. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

Allegato 1 – Criteri di assegnazione dei punteggi

<u>Criterio</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Punteggio massimo attribuibile</u>	<u>Articolazione del punteggio</u>
<u>1</u>	<u>Innovazione</u> (art. 3, c. 3, lett. a)	<u>20</u>	Molto alta: 20 punti Alta: 15punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti
<u>2</u>	<u>Concreta applicabilità del progetto</u> (art. 3, c. 3, lett. b)	<u>15</u>	Alta: 15 punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti
<u>3</u>	<u>Portata (sottoclassi di prodotti coinvolti)</u> (art. 3, c. 3, lett. c)	<u>15</u>	≥ 6 sottoclassi: 15 punti 4-5 sottoclassi: 10 punti 2-3 sottoclassi: 5 punti 1 sottoclasse: 0 punti
<u>4</u>	<u>Livello di soggetti destinatari coinvolti</u> (art. 3, c. 3, lett. d)	<u>15</u>	Alto: 15 punti Medio: 10 punti Basso: 5 punti Irrilevante: 0 punti
<u>5</u>	<u>Progetto integrato o di rete</u> (art. 3, c. 3, lett. e)	<u>5</u>	Progetto integrato o di rete: 5 punti
<u>6</u>	<u>Cofinanziamento del progetto</u> (art. 3, c. 3, lett. f)	<u>10</u>	≥ 75%: 10 punti 40%-74.9%: 7 punti 5%-39.9%: 4 punti 0%-4.9%: 0 punti
<u>7</u>	<u>Livello di esperienza dei proponenti</u> (art. 3, c. 3, lett. g)	<u>10</u>	≥ 4 progetti realizzati: 10 punti 4-5 progetti realizzati: 8 punti 2-3 progetti realizzati: 5 punti 1 progetto realizzato: 2 punti 0 progetti realizzati: 0 punti
<u>8</u>	<u>Recupero per alimentazione umana/ indigenti</u> (art. 3, c. 3, lett. h)	<u>5</u>	Recupero a fini di alimentazione umana: 2 punti Recupero a fini di alimentazione umana e distribuzione agli indigenti: 5 punti
<u>9</u>	<u>Forme di pubblicità del progetto</u> (art. 3, c. 3, lett. i)	<u>5</u>	Alto: 5 punti Medio: 3 punti Basso: 1 punti Irrilevante: 0 punti
	<u>TOTALE</u>	<u>100</u>	

Allegato 2 (domanda - modulo di presentazione progetto)

N.B.

- in caso di raggruppamenti, anche temporanei, di soggetti, la domanda è presentata e sottoscritta dal soggetto capofila o rappresentante;

- ove applicabile, compilare esclusivamente le sezioni di pertinenza;

- a fini di chiarezza, nel compilare in ogni caso la domanda in ogni parte applicabile, prediligere la sintesi espositiva.

1. Anagrafica del soggetto proponente

1.1. Tipologia (art. 2, comma 1 – barrare tipologia di interesse)

- Soggetto pubblico (art. 2, comma 1, lettera a)
- Soggetto privato (art. 2, comma 1, lettera b)
- Aggregazione (art. 2, comma 1, lettera c)
- Rete di impresa (art. 2, comma 1, lettera d)
- Soggetto operante nel Servizio Civile Nazionale (art. 2, comma 1, lettera e)

1.2. Denominazione

1.3. Codice Fiscale

1.4. Partita IVA

1.5. Forma giuridica

1.6. Sede legale

Via prov. CAP Comune.....

tel. fax email

1.7. Legale rappresentante (nome, cognome luogo e data di nascita, residenza, sede di lavoro e carica rivestita)

1.8. Eventuale persona delegata alla presentazione della domanda (indicare ed allegare atto di delega o di conferimento dei poteri)

1.9. Statuto e Atto costitutivo del soggetto (in caso di aggregazioni e reti di impresa, anche dei singoli componenti)

1.10. Eventuale iscrizione in registri pubblici (estremi)

1.11. Persone delegate ai rapporti con il MiPAAF, per il presente bando

nome tel. e-mail

nome tel. e-mail

1.12. Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza prevista dal presente bando:

PEC:

si dichiara di non possedere un indirizzo PEC e, pertanto, si esprime la volontà di ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax:

esonero il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da eventuali responsabilità dovute a problematiche nella ricezione.

2. Il beneficiario

2.1 Presentazione del beneficiario

[Descrivere sinteticamente il beneficiario: forma ed eventuale composizione societaria, oggetto sociale, struttura organizzativa, campo di attività.

Nel caso di aggregazione o rete di imprese, evidenziare il ruolo di ciascun componente.]

3. Descrizione del Progetto

3.1 Denominazione/titolo (*max 3 parole*)

3.2 Sintesi del progetto

[Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti.]

3.3 Indicare gli elementi che esplicitano le caratteristiche del progetto, ai fini della valutazione a ciascuno dei requisiti previsti nell'articolo 3 nell'allegato 1.

[Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti, con chiaro e specifico riferimento ai singoli requisiti di ammissibilità del progetto (articolo 3, comma 1) e criteri di valutazione (articolo 3, comma 3) per ciascuna delle voci sotto riportate.]

- Coerenza (articolo 3, comma 1, lettera b)
- Oggetto (articolo 3, comma 1, lettera c)
- Innovazione (art. 3, comma 3, lettera a)
- Concreta applicabilità (articolo 3, comma 3, lettera b)
- Portata (sottoclassi di prodotti coinvolti) (articolo 3, comma 3, lettera c)
- Livello di soggetti destinatari coinvolti (articolo 3, comma 3, lettera d)
- Progetto integrato o di rete (articolo 3, comma 3, lettera e)
- Cofinanziamento (articolo 3, comma 3, lettera f)
- Livello di esperienza dei proponenti (articolo 3, comma 3, lettera g)
- Recupero per la distribuzione agli indigenti (articolo 3, comma 3, lettera h)
- Forme di pubblicità (articolo 3, comma 3, lettera i)

4. Piano di attività e piano finanziario

4.1 Descrizione dettagliata delle attività del progetto.

4.2 Durata presunta per la realizzazione del progetto (*comunque non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria*).

4.3 Articolazione delle spese previste

[Indicare le spese in forma tabellare, evidenziando, in particolare, per ciascuna voce, la coerenza e la diretta funzionalità delle medesime alla realizzazione del progetto, riportando separatamente la parte imponibile e l'IVA.]

4.4 Altri finanziamenti

[Specificare l'eventuale presenza di ulteriori finanziamenti al medesimo progetto da parte del soggetto proponente o da parte di altri soggetti.]

4.4 Situazione relativa all'IVA

[Specificare le voci di spesa, tra quelle indicate al punto 4.2, per le quali si ritiene dovuto il finanziamento, in quanto non recuperabili, indicando la normativa di riferimento e dichiarando l'impegno al rispetto delle pertinenti condizioni stabilite nella medesima normativa, ove applicabile.]

Il sottoscritto in qualità di
del soggetto beneficiario
forma giuridica
con sede legale in prov., CAP

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- dichiara che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;
- autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria del presente progetto;
- si impegna ad esibire l'ulteriore documentazione che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovesse richiedere per la valutazione delle qualità soggettive e/o del progetto proposto ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel presente documento;
- si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le variazioni relative ai dati forniti al momento della presentazione della domanda e della documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa;
- si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme che regolano le attività del progetto, qualora applicabili;
- prende atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a soggetti che intervengono nell'istruttoria, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge;
- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate nell'articolo 2 del presente bando.

Luogo e data:

timbro e firma ⁽¹⁾

.....

¹ Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445